

Direziane Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)

proteiv@regione piemonte.it

Dana 28. 12.2018

Protocollo 60849\AIPIB

Classificatione 13. 10.10

Alle Prefetture, alle Province, alla Città Metropolitana :

Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino

Vercelli

vercei VCO

A tutti i Comuni del Piemonte per il tramite delle Province

Al Dipartimento nazionale protezione civile protezionecivile@pec.governo.it

Ufficio rischi naturali e antropici

COAU

Al Comando Regione Carabinieri Forestali Piemonte

Al Corpo nazionale Vigili del Fuoco Direzione regionale del Piemonte

Al Corpo Volontari AlB del Piemonte

Al Centro funzionale Arpa Piemonte

ANAS Area Compartimentale Piemonte anas.piemonte@postacert.stradeanas.it

Rete Ferroviaria Italiana rfi-dpr-dlp.lo@pec.rfi.it

E p.c.

All'assessore regionale alla Protezione Civile

Al Direttore della Direzione OO.PP, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, trasporti e Logistica

Corso Marche, 79 10146 Torimo Tel. 011.4326690 Fax 011.740091





Al Settore Foreste della Regione Piemonte

Al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte

Al Coordinamento Volontariato Protezione civite

Oggetto: Trasmissione determinazione Stato messima pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal 30.12.2018

Si trasmette, in allegato alla presente, e per gli adempimenti di Vs. competenza (art. 6 L. 353/2000, art. 4 L.r. 15/2018) la Determinazione dirigenziale n. 4300 del 28.12.2018 relativa alla Dichiarazione dello Stato di massima pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal 30 dicembre 2018.

Si pregano tutti le Istituzioni e le associazioni in indirizzo di darne la massima diffusione possibile, secondo le proprie competenze territoriali.

Cordiali saluti.

La Dirigente del Settore

Protezione civile e Sistema Antincendi boschivi

Ing. Sahdra BELTRAMO-

Il fugzionario referente

Dotf ssa Cristina Ricaldone



Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Protezione civile e sistema anti Incendi boschivi (A.I.B.)

DETERMINAZIONE NUMERO: 4300

DEL: 28/12/30/18

Codice Direzione: A18000

Codice Settore: A1818B

Legislatura: 10

Anno: 2018

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt, 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: BELTRAMO SANDRA

Oggetto

Dichiarazione stato di massima pericolosita' per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte, a partire dal giorno 30.12,2018. Legge 21 novembre 2000, n. 353. Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'articolo 3 comma 3 lettera f) e l'articolo 10 comma 5;

Vista la Legge regionale n. 15/2018, la quale, all'articolo 4 commi 3 e 6, prevede che:

- "...3. La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro l'unzionale regionale, attivato e reso operativo presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile), dichiara lo stato di massima pericolosità per l'intero territorio regionale, oppure anche per aree limitate, purché precisamente individuate.
- ..6. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità comporta l'applicazione dell'articolo 10, comma 7."

Considerato che detto articolo 10 comma 7 della L.r. 15/2018, prevede che:

- "...Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4;
- a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
- b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della I.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di

incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare appareccht a fiarnma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o

apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio."

Dato atto che ai sensi dell'art.10 c.2 della l.r. 17/2018:

"..è vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all'art. 182 c.6bis del Digs 3 aprile 2006, n. 152 (norma in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo dell'anno successivo";

Valutato che lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piernonte emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale Arpa Piernonte;

LA DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del D. Igs n. 165/2001 e successive modifiche; visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008;

DETERMINA

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 30.12.2018, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e legge regionale n. 15/2018.

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione della Dirigente del Settore Protezione civile e Sistema Antincendi Boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

A tal fine;

RENDE NOTO

L'articolo 10 comma 7 della L.r. 15/2018, prevede che:

- "...Nei periodi în cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:
- a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
- b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della I.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o

apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio."

L 'articolo, 13 della Lr. 15/2018 prevede che:

- "1. Le violazioni dei divieti di cul all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.
- 2. Le violazioni di divieli e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della I. 353/2000.

ID: MAXPER 4199-739-24576



incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o

apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio."

Dato atto che al sensi dell'art.10 c.2 della l.r. 17/2018:

"...ë vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all'art. 182 c.6bis del Digs 3 aprile 2006, n. 152 (norma in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo dell'anno successivo":

Valutato che lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale Arpa Piemonte;

LA DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del D. Igs n. 165/2001 e successive modifiche; visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008;

DETERMINA

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 30.12.2018, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e legge regionale n. 15/2018.

La cessazione dello stato di massima pericolositá sarà stabilita con successiva determinazione della Dirigente del Settore Protezione civile e Sistema Antincendi Boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

A tal fine:

RENDE NOTO

L'articolo 10 comma 7 della L.r. 15/2018, prevede che:

- "...Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:
- a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
- b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o

apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio,"

L 'articolo, 13 della Lr. 15/2018 prevede che:

"1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, comml 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.

2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della I. 353/2000.

ID: MAXPER 4199-739-24576

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)."

Il funzionario referente

Bott ssa Cristina RICALDONE

La Dirigente del Settore Protezione civile e Sistema antincendi boschivi Ing, Sandra BELTRAMO